



COMUNICAZIONE VENDITA SOTTOCOSTO

Da **SPEDIRE** con lettera Raccomandata, ovvero **PRESENTARE** al protocollo del Comune, almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto

Il sottoscritto _____

Titolare/legale Rappresentante della Ditta _____

Con sede in _____
Via/Piazza _____ n. _____

In possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n. _____ rilasciata in data _____ ovvero in attività a seguito della comunicazione in data _____ per la vendita dei prodotti compresi nel settore

Alimentare Non Alimentare

COMUNICA

che, ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 09/04/01 N. 218, della circolare 3528/C del 24/10/01 e dell'art. 15, comma 8, del D. Lgs. 31/3/98 n.114, intende effettuare una

VENDITA DI SOTTOCOSTO

Di **n.50** (massimo cinquanta) **referenze** (prodotti), **dal giorno** _____ (compreso) **al giorno** _____ (compreso), **per una durata complessiva di giorni DIECI**(in lettere).

(ATTENZIONE: LA VENDITA SOTTOCOSTO PUÒ AVERE UNA DURATA MASSIMA DI DIECI GIORNI. NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA PER PIÙ DI TRE VOLTE L'ANNO E SE NON SONO TRASCORSI ALMENO 20 GIORNI DA QUELLA PRECEDENTE – SALVO CHE PER LA PRIMA DELL'ANNO)

A tal fine, presa visione delle "Avvertenze" contenute a pagina 3 dell'allegato 1, preciso quanto richiesto nel "Foglio Notizie" del medesimo documento, unito alla presente comunicazione.

- **Si allega** Attestazione di Versamento su c. c. postale n. 6638999 di € 30,00 intestato a tesoreria comunale di Trapani causale "diritti di istruttoria" – 3° settore suap – commercio attività economiche, oppure con bonifico bancario codice iban n. IT 45Z0760116400000006638999.

Data _____

ALLEGATO 1

FOGLIO NOTIZIE

(compilre con le informazioni richieste)

Relativo Al

Signor _____ Titolare ovvero Legale rappresentante della Ditta _____ Esercente l'attività di commercio al minuto nei locali posti in _____ Via /Piazza _____ n. _____
--

(apporte una crocetta negli spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

<input type="checkbox"/> ALIMENTARE <input type="checkbox"/> NON ALIMENTARE	Tipologia esercizio commerciale <input type="checkbox"/> AL DETTAGLIO DI VICINATO <input type="checkbox"/> AL DETTAGLIO DI VICINATO , INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE <input type="checkbox"/> MEDIA STRUTTURA DI VENDITA <input type="checkbox"/> GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
--	--

(apporte una crocetta negli spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

<input type="checkbox"/> è la prima vendita di sottocosto del corrente anno solare; <input type="checkbox"/> nell'anno solare in corso è stata già effettuata una vendita sottocosto; <input type="checkbox"/> nell'anno solare in corso sono state già effettuate due vendite sottocosto; <input type="checkbox"/> sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare).
--

ELENCO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA SOTTOCOSTO

N°	DESCRIZIONE PRODOTTO	N°PEZZO

D.P.R. 6 Aprile 2001, n.218). Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto (cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/c punto 2.3).

- Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (cfr. art.1, c. 4 del DPR 6/4/2001, N. 218).
- Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:
 - a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o rove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
- Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.
- Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni (cfr. art.15, c.8 del dlgs 31/3/1998, n. 114)
- Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.